

Credito d'imposta autotrasportatori: riporto perdite senza limitazioni

Giorgio Gavelli



Prima applicazione in giudizio del principio contenuto nell'atto di indirizzo del Mef del 22 dicembre scorso. Secondo la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma (decisione n. 24/02/2026 depositata lo scorso 16 gennaio) gli importi che il legislatore definisce come non concorrenti alla determinazione del reddito imponibile (nel caso di specie il credito d'imposta riconosciuto agli autotrasportatori in base all'articolo 24-ter del Testo unico accise) non vanno qualificati come «provento esente» ai fini del riporto delle perdite disciplinato dall'articolo 84, comma 1, del Tuir, per cui la perdita è riportabile senza defalcare il relativo ammontare.

Il credito d'imposta contro il «caro petrolio» è previsto dall'articolo 24-ter del DL 504/1995 ed è riconosciuto (tra l'altro) agli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto terzi in relazione alla spesa sostenuta per il rifornimento di carburante impiegato nei veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, al fine di neutralizzare l'incremento delle accise. L'articolo 2 del Dpr 277/2000 prevede che questo credito d'imposta non concorra alla formazione del reddito imponibile e non rilevi ai fini del rapporto di deducibilità cui all'articolo 63 del Tuir. Per cui le imprese indicano il relativo importo in dichiarazione a riduzione del reddito imponibile, operazione che può originare una perdita fiscale. Nel caso di specie, peraltro, la società fa parte di un consolidato fiscale, per cui la perdita è entrata nella determinazione complessiva del reddito imponibile operata dalla fiscal unit.